

N. 186/2020 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro,

visti gli atti della causa n. R.G. 186/2020,

letta l'istanza *ex art.* 700 c.p.c. (R.G. 186-1/2020),

1)

ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 669*sexies*, comma 2, c.p.c., per provvedere *inaudita altera parte*, non avendo la parte istante esplicitato il pregiudizio che deriverebbe alle sue ragioni dalla convocazione della controparte;

2)

vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei “*soggetti inseriti nelle graduatorie di Istituto III Fascia ATA della Provincia di Perugia, in cui il ricorrente è inserito, valide per gli anni 2017/20*”, potenzialmente controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del MIUR;

ritenuto che, in considerazione della pluralità di tali soggetti, non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto introduttivo a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica, per tale sola fase al momento, il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del MIUR, nell'area tematica a ciò demandata;

3)

preso atto delle disposizioni contenute nel d.l. n. 11/2020, così come poi aggiornate dal d.l. n. 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;



considerato altresì che *ex art. 83, commi 6 e 7, d.l. n. 18/2020* per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari possono adottare una serie di misure tra le quali rientra in particolare “*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*” (art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020);

considerata la *ratio* complessiva delle misure adottate in materia di giustizia *ex art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020*;

ritenuto che a tutela del superiore diritto alla salute pubblica occorra evitare gli spostamenti delle persone e limitare il più possibile l’accesso al Tribunale anche nel periodo successivo all’11 maggio 2020;

ritenuto, pertanto, di dover procedere secondo le modalità di cui alla citata lett. h);

P.Q.M.

1)

DISATTENDE l’istanza di concessione del provvedimento cautelare *inaudita altera parte*;

2)

AUTORIZZA, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a mezzo pubblicazione sul sito *internet* del MIUR nell’area tematica a ciò demandata, riservando, all’esito della discussione sull’istanza cautelare, la valutazione sull’efficacia di tale forma di notifica ai contro interessati anche in relazione alla discussione del merito;

3)

FISSA, per l’istanza cautelare, l’udienza a trattazione scritta del 25 giugno 2020 per la discussione della causa;

ONERA la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro il 15 maggio 2020;

ASSEGNA termine per la costituzione della parte convenuta fino al 4 giugno 2020;

DISPONE che l’udienza del 25 giugno 2020 sia svolta *ex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020* mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da depositarsi fino a 10 giorni prima dell’udienza a cura delle parti costituite;

FISSA, per il merito, l’udienza dell’8 ottobre 2020 alle ore 9.40.



Si comunichi.

Spoletto, 30 aprile 2020

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria

